|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio**  **Lega Nazionale Dilettanti**  **COMITATO REGIONALE MARCHE**  Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA  CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403  **sito internet**: marche.lnd.it  **e-mail**: c5marche@lnd.it  **pec**: c5marche@pec.figcmarche.it  **Telegram:** https://t.me/lndmarchec5 |
| Stagione Sportiva 2023/2024  Comunicato Ufficiale N° 90 del 07/03/2024 | |

**CALCIO A CINQUE**

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc66891190)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc66891191)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc66891192)

[COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE 1](#_Toc66891193)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE MARCHE 1](#_Toc66891194)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

**C.U. n. 308 del 05.03.2024 L.N.D.**

Si pubblica in allegato il CU n. 172/A della FIGC, inerente l’ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI ALLE FASI FINALI NAZIONALI CAMPIONATI CALCIO A CINQUE

COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE MARCHE

Per tutte le comunicazioni con la Segreteria del Calcio a Cinque - richieste di variazione gara comprese - è attiva la casella e-mail [c5marche@lnd.it](mailto:c5marche@lnd.it); si raccomandano le Società di utilizzare la casella e-mail comunicata all'atto dell'iscrizione per ogni tipo di comunicazione verso il Comitato Regionale Marche.

**SPOSTAMENTO GARE**

Non saranno rinviate gare a data da destinarsi.

Tutte le variazioni che non rispettano la consecutio temporum data dal calendario ufficiale non saranno prese in considerazione. (es. non può essere accordato lo spostamento della quarta giornata di campionato prima della terza o dopo la quinta).

Le variazioni dovranno pervenire alla Segreteria del Calcio a Cinque esclusivamente tramite mail ([c5marche@lnd.it](mailto:c5marche@lnd.it)) con tutta la documentazione necessaria, compreso l’assenso della squadra avversaria, inderogabilmente **entro le ore 23:59 del martedì antecedente la gara o entro le 72 ore in caso di turno infrasettimanale**.

Per il cambio del campo di giuoco e la variazione di inizio gara che non supera i 30 minuti non è necessaria la dichiarazione di consenso della squadra avversaria.

**AUTORIZZAZIONE EX ART. 34/3 N.O.I.F.**

Vista la certificazione presentata in conformità all’art. 34/3 delle N.O.I.F. si concede l’autorizzazione, prevista al compimento del 14° anno di età per le calciatrici e al 15° anno di età per i calciatori, ai/alle seguenti calciatori/trici:

**PAGLIARINI LORENZO nato 01.02.2009 700.598 A.S. REAL SAN GIORGIO**

NOTIZIE SU ATTIVITA’ AGONISTICA

CALCIO A CINQUE SERIE C1

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. Agnese Lazzaretti, con l'assistenza del segretario Angelo Castellana, nella seduta del 07/03/2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 1/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 500,00 FUTSAL CASELLE   
Per essere la società responsabile dei fatti violenti perpetrati nei confronti del secondo arbitro il quale, dopo essere stato offeso e minacciato unitamente agli altri due dalla tifoseria locale, veniva colpito da un sostenitore del Futsal Caselle con uno sputo alla mano sinistra.

Poiché lo sputo pur privo della vis propria dell'atto lesivo è parificato ad un atto di violenza, come peraltro normativamente recepito dall'articolo 35 comma 1 CGS, congrua appare l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 26 comma 4 CGS.

Euro 100,00 FUTSAL CASELLE   
Per avere la propria tifoseria tenuto un comportamento in riguardoso verso i calciatori avversari e per avere un proprio sostenitore lanciato un accendino in campo senza colpire nessuno.

F.to IL SEGRETARIO       F.to IL GIUDICE SPORTIVO

Angelo Castellana Agnese Lazzaretti

CALCIO A CINQUE SERIE C2

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. Agnese Lazzaretti, con l'assistenza del segretario Angelo Castellana, nella seduta del 07/03/2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 2/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEREZ MALIA ALVARO | (CALCETTO CASTRUM LAURI) |  |  |  |

F.to IL SEGRETARIO       F.to IL GIUDICE SPORTIVO

Angelo Castellana Agnese Lazzaretti

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 171 – RIUNIONE DEL 26 FEBBRAIO 2024

# La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Marche, nella riunione del giorno 26 febbraio 2024 ha emesso le seguenti decisioni:

DECISIONE N. 41/2023-24

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

nella riunione del 26 febbraio 2024,

a seguito del reclamo n. 41 promosso dalla A.S.D. ASCOLI CALCIO A 5 in data 19/02/2024 avverso la sanzione sportiva dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n.80 del 14/02/2024,

- letto il reclamo;

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- relatore Francesco Scaloni;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe ha inflitto alla società ASCOLI CALCIO a 5 la sanzione sportiva della ammenda di euro 500,00 “ *Per essere la Società responsabile dell’aggressione perpetrata da un proprio tifoso ai danni di un giocatore avversario. Sanzione irrogata ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 co 4 CGS. “*

Contro tali decisioni ha proposto reclamo la società sanzionata, chiedendo una sensibile riduzione della ammenda, sostenendo che il proprio tifoso *“ pur sbagliando, ha agito in reazione immediata a comportamento ingiusto altrui e solo per motivi di particolare valore morale a difesa di un tentativo di aggressione verso un nostro calciatore. “*

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’art. 61 CGS prescrive che *“ I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. “.*

Alla luce di tale disposizione e della lettura del referto di gara dell’arbitro risulta accertato che il tifoso della squadra reclamante abbia messo in atto il comportamento a lui ascritto, che lo stesso rientra nella disciplina dettata dall’art. 26 CGS e che la sanzione irrogata è quella minima prevista dal comma 4 della stessa norma.

La lettura del referto inoltre evidenzia che nell’accaduto non sussistano le condizioni per applicare delle attenuanti per cui il reclamo va respinto.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. ASCOLI CALCIO A 5.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 26 febbraio 2024.

Il Relatore Il Presidente

Francesco Scaloni Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 1° marzo 2024

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

ERRATA CORRIGE

**CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C1, GIRONE “A”**

Causa errore in fase di estrazione dati, nel Comunicato Ufficiale n° 89 del 06/03/2024 è stata omessa la pubblicazione delle ammende comminate alla Società FUTSAL CASELLE come da relativo paragrafo del presente Comunicato Ufficiale.

**CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C2, GIRONE “C”**

Preso atto della segnalazione della Società interessata, causa mera svista in fase di immissione dati a sistema, nel Comunicato Ufficiale n° 89 del 06/03/2024 è stato erroneamente sanzionato con l’ammonizione con diffida (IV infr) il calciatore della Società **CALCETTO CASTRUM LAURI** Sig. **PIETRACCI MARCO**, **provvedimento disciplinare che deve ritenersi revocato con effetto immediato**; al contempo viene sanzionato con la squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione il calciatore della Società CALCETTO CASTRUM LAURI Sig. **PEREZ MALIA ALVARO** come da relativo paragrafo del presente Comunicato Ufficiale.

**CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE UNDER 17, GIRONE “SB”**

La gara **NUOVA JUVENTINA FFC – MONTELUPONE CALCIO A 5** del 05/03/2024, preso atto della segnalazione della Società interessata, tenuto conto della rettifica arbitrale, è terminata con il risultato di **8-3** e non 2-3 come erroneamente riportato nel Comunicato Ufficiale n° 89 del 06/03/2024.

**\* \* \***

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato entro il **18 marzo 2024** a favore di questo Comitato Regionale mediante bonifico bancario da versare alle seguenti coordinate:

BNL – ANCONA

Beneficiario: Comitato Regionale Marche F.I.G.C. – L.N.D.

IBAN: IT 81 E 01005 02600 0000 0000 8868

Eventuali reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell’art. 76 C.G.S., alla:

F.I.G.C. – Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Schiavoni, snc – 60131 ANCONA (AN)

PEC: marche@pec.figcmarche.it

Il pagamento del contributo di reclamo dovrà essere effettuato:

- Tramite Addebito su Conto Campionato

- Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Marche F.I.G.C. – L.N.D.

- Tramite Bonifico Bancario IBAN FIGC: I IT 81 E 01005 02600 0000 0000 8868

**\* \* \***

**ORARIO UFFICI**

L’orario di apertura degli uffici del Comitato Regionale Marche è il seguente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GIORNO** | **MATTINO** | **POMERIGGIO** |
| Lunedì | Chiuso | 15.00 – 17.00 |
| Martedì | 10.00 – 12.00 | Chiuso |
| Mercoledì | Chiuso | Chiuso |
| Giovedì | 10,00 – 12.00 | Chiuso |
| Venerdì | Chiuso | Chiuso |

**E’ comunque attivo durante i suddetti orari, salvo assenza degli addetti, anche il servizio telefonico ai seguenti numeri:**

Ufficio Segreteria 071/28560404 cr.marche01@lnd.it

Ufficio Amministrazione 071/28560322 cr.marche02@lnd.it

Ufficio Tesseramento 071/28560408

Ufficio Emissione Tessere 071/28560401

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del Comitato Regionale Marche il 07/03/2024.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Il Responsabile Regionale Calcio a Cinque**  **(Marco Capretti)** | **Il Presidente**  **(Ivo Panichi)** |